



ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE

Lo statuto della Società prevede quanto segue:

CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 19 - Amministrazione della Società.

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente.

La delibera che nomina il Consiglio di Amministrazione deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Nella scelta degli amministratori della società le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2. Gli amministratori nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti; gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti.

4. Il Comune di Pesaro avente diritto alla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, non può esprimere il diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consigliere che non sia stato nominato ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

5. Gli Amministratori possono anche non essere Soci e durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo, nel decreto sindacale o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).



6. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

7. Gli Amministratori sono rieleggibili.

8. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- d) si trovano in situazione di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico previste nel D.lgs 39/2013.

9. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabili dalla legge.

10. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

11. Il direttore, dirigente o figura apicale delle società con contratto di lavoro subordinato o assimilato non può ricoprire la carica di componente dell'organo di amministrazione.

12. Il direttore, i dirigenti o le altre figure apicali della società con contratto di lavoro subordinato o assimilato non potranno ricoprire la carica di componente dell'organo di amministrazione, salvo che vengano collocati in aspettativa non retribuita o che rinunzino al compenso quale amministratore, ai sensi del comma precedente.

13. Gli atti di nomina, le competenze, l'entità delle retribuzioni dei dirigenti sono pubblicate sul sito della società come adempimento di trasparenza.

14. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

15. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.



16. Le disposizioni del presente articolo vengono applicate nel rispetto delle norme di legge relative al numero ed ai compensi dei consiglieri di amministrazione, specificamente riferite alle società a capitale interamente pubblico locale.

Art. 20 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita non meno di 24 ore prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

5. Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, posta elettronica, firma elettronica o altra forma



analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente o dall'Amministratore Unico e dal segretario.

Art.21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto della volontà dei soci manifestata tramite le deliberazioni dell'Assemblea della Società, l'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'Amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi Sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci, ivi compresi l'approvazione dei contratti di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a un solo componente, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

5. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale a seguito di procedura comparativa tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed



in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità, cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 23.

6. L'Organo Amministrativo potrà nominare anche tra persone estranee al medesimo Organo Amministrativo, Procuratori Speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

7. L'Organo Amministrativo approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

8. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che trasmette all'Assemblea. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea.

Art. 22 - Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente o al consigliere munito di delega del consiglio.

2. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.